

Modifica dello IAS 27 per consentire l'utilizzo dell'*equity method* nel bilancio separato

Il 12 agosto 2014 lo IASB ha pubblicato il documento “*Equity method in separate financial statements (amendments to IAS 27)*” (Il metodo del patrimonio netto nei bilanci separati – modifiche allo IAS 27).

Il documento modifica lo IAS 27 per consentire alle imprese di applicare nel bilancio separato il metodo del patrimonio netto ai fini della valutazione delle partecipazioni in società controllate, collegate e *joint venture*.

Prima della modifica apportata con il documento adesso pubblicato, lo IAS 27 prevedeva che le partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture* fossero valutate al costo o in conformità all’IFRS 9 (IAS 39 per le imprese che non hanno adottato l’IFRS 9). Tale disposizione è stata oggetto di critiche sulla base della considerazione che in alcuni ordinamenti giuridici è richiesto alle imprese quotate di valutare, nel bilancio separato, le partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture* secondo il metodo del patrimonio netto. Inoltre, è stato notato che in diversi casi l’unica differenza tra i bilanci separati predisposti in base a principi contabili internazionali e quelli preparati secondo la normativa locale è rappresentata dall’utilizzo del metodo del patrimonio netto.

A seguito della modifica, le partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture* potranno essere valutate in base ad uno dei seguenti metodi:

- Al costo.
- In conformità all’IFRS 9.
- Secondo il metodo del patrimonio netto.

Le imprese devono applicare lo stesso criterio di valutazione per ciascuna categoria di investimenti.

Per coerenza con le modifiche apportate allo IAS 27, lo IASB ha modificato altresì il paragrafo 25 dello IAS 28, al fine di chiarire che in caso di riduzione della quota di partecipazione in una collegate o *joint-venture*, a seguito della quale non sia venuto meno il rapporto di collegamento o di *joint-venture*, l’impresa debba riclassificare a conto economico la porzione di utili o perdite precedentemente rilevata tra le altre componenti del conto economico complessivo (OCI).

Le modifiche allo IAS 27 devono essere applicate retrospettivamente a partire dai bilanci che iniziano il 1° gennaio 2016 o successivamente. L’applicazione anticipata è consentita.